



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Paola Santini

Periculum/pariculum:
una querelle filologico-giuridica
tra tradizione testuale e 'Begriffsgeschichte'

Numero X Anno 2017

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile

Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Seconda Univ. Napoli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Triscioglio (Univ. Torino)

Redazione

P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano)

Comitato dei Referees

F. Amarelli, A. Calore, R. Cardilli, D. Centola, A. Cernigliaro, D. Ceccarelli Morolli, G. Coppola, T. Dalla Massara, L. De Giovanni, I. Del Bagno, S. Di Salvo, I. Fagnoli, V. Ivone, L. Labruna, P. Lambrini, A. Lovato, L. Maganzani, F. Mancuso, G. Matino, F. Mercogliano, A. Palma, F. Procchi, S. Puliatti, F. Reduzzi Merola, M. Robles, M. Squillante, A. Torrent, G.P. Trifone, A. Tucci, P. Ziliotto.

Segreteria di Redazione

G. Crescenzo, C. De Cristofaro, P. Pasquino

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro

Via R. Morghen, 181

80129 Napoli, Italia

Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Inscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

I contributi, conformi ai criteri di citazione indicati sul sito web della rivista, non superiori ai 98.000 caratteri, dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica della Redazione con l'indicazione della qualifica, della città e della nazione di residenza degli Autori (sede universitaria o Foro di appartenenza o Distretto notarile) e, se si desidera, dell'indirizzo di posta elettronica (che verrà pubblicato in calce al contributo). Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista, insieme con il testo da pubblicare, due 'abstract', di cui uno in lingua diversa da quella del contributo, e 'parole chiave' nelle due lingue.

'Teoria e storia del diritto privato' subordina la pubblicazione dei contributi che pervengono alla Redazione alla sola approvazione da parte del Comitato scientifico, che si riserva di escludere dalla pubblicazione gli articoli che non risulteranno in linea con il programma scientifico della Rivista. Tuttavia, in considerazione dei nuovi parametri introdotti dalle Sedi universitarie per la valutazione dei lavori scientifici e per l'accreditamento, se l'Autore ne fa richiesta, ciascun saggio pervenuto alla Rivista può essere valutato da due Referees. I Referees sono Colleghi cui la Direzione e il Comitato scientifico della Rivista – in attesa considerazione sia del settore scientifico-disciplinare cui risulta riferibile il saggio da valutare, sia della professione dell'Autore – chiedono di effettuare un processo di valutazione anonimo, inviando con e-mail l'articolo, privo del nome dell'Autore e di tutti i riferimenti alla sua identità (si invitano perciò gli Autori interessati alla valutazione dei Referees a far pervenire alla Redazione due files del saggio, di cui uno risulti privo di ogni riferimento alla propria identità). Nella fase della valutazione, pertanto, i Referees non conoscono l'identità dell'Autore e, a sua volta, l'Autore non conosce l'identità dei Referees che valutano il suo contributo (c.d. doppio cieco, *double blind*). Tuttavia, per la trasparenza del procedimento, nell'anno successivo alla pubblicazione on line del saggio, la Rivista comunica mediante pubblicazione l'identità dei Referees. La Direzione della Rivista riceve da ciascun Referee una relazione (*report*), che viene inviata con e-mail all'altro Referee e all'Autore. Dopo aver esaminato le due relazioni dei Referees, il Direttore responsabile e il Comitato scientifico decidono se pubblicare il saggio, o respingerlo, o richiederne una revisione (in tale ultimo caso la nuova versione viene inviata ai Referees per un secondo giudizio). Ai fini della pubblicazione, il giudizio dei Referees non è vincolante, perché la Direzione e il Comitato scientifico decidono in ultima istanza se pubblicare l'articolo o rifiutarlo, soprattutto qualora si verifichi una divergenza di opinione tra i Referees. Il *report* dei Referees consiste in un commento, schematico o in forma discorsiva, composto di due parti. Nella prima parte si espone un giudizio sui seguenti punti: 1) Attinenza del tema trattato alle finalità della Rivista; 2) Originalità o rilevanza della trattazione; 3) Correttezza del metodo e coerenza delle argomentazioni; 4) Attenzione critica per la letteratura sul tema trattato; 5) Livello di comprensibilità da parte dei lettori della Rivista (accademici e professionisti). Nella seconda parte del *report*, il Referee giudica il lavoro come: a) pubblicabile, oppure b) non pubblicabile, oppure c) pubblicabile con modifiche (specificandole).

Sarà cura della Redazione della Rivista comunicare all'indirizzo di posta elettronica degli Autori l'accettazione del contributo e la data di pubblicazione dello stesso.

'Teoria e storia del diritto privato' è una rivista a formazione progressiva: i contributi, pertanto, previa approvazione del Comitato scientifico, verranno inseriti nel sito in corso d'anno, circa 60 gg. dopo l'arrivo in Redazione.

**‘PERICULUM/PARICULUM’:
UNA QUERELLE FILOLOGICO-GIURIDICA
TRA TRADIZIONE TESTUALE E ‘BEGRIFFSGESCHICHTE’**

SOMMARIO: 1. *Il lemma ‘periculum’ in Tac. ann. 16.19.* – 2. *L’interpretazione di Bernabrd Kibler alla luce del confronto con Cic. Verr. II 3.79.183 e CTb. 4.17.3.* – 3. *L’analisi di Lyd. de mag. 3.11.2.* – 4. *La lezione ‘pariculum’ e la replica di Alfred Klotz.* – 5. *Un rapido sguardo all’uso del termine nella letteratura rabbinica.*

1. *Il lemma ‘periculum’ in Tac. ann. 16.19*

Il compito dello storico del diritto, nello sforzo di decifrare le sfumature della lingua latina, va incontro non di rado ad ambiguità ed equivoci, soprattutto nell’esame di lessemi caratterizzati da un importante grado di polisemia, come nel caso dell’espressione ‘periculum’. Nella sinergica varietà di contenuti che il termine assume nel mondo antico, i giuristi romani riferiscono l’espressione, oltre che alle accezioni comuni, al terreno processuale, all’attività contrattuale, lo intendono come danno nel suo possibile divenire, quindi come rischio, situazione pericolosa, oppure nel suo effettivo verificarsi. La direttrice lungo la quale si muove l’interpretazione del lemma conduce quindi ad un’ampia gamma di concetti che implicano la responsabilità, il detrimento, il tentativo, la prova¹. In una prospettiva ‘scompositiva’, il lessico

¹ Per una prima rassegna dei significati del lemma, si v. le voci ‘pariculus’ e ‘periculum’, in *TbIL*, X/1, Lipsiae, 1982, risp. a p. 387 e 1457 ss., e ‘periculum’, in H. HEUMANN, E. SECKEL, *Handlexicon zu den Quellen des römischen Rechts*, Jena, 1907, 421 s. Cfr. la voce ‘periculum’, in AE. FORCELLINI et al., in *LTL*, III, rist. an., Patavii, 1965, 653 s.

antico si apre così ad un ventaglio di elementi categoriali contenuti in un unico *verbum*, scopre la vitalità di combinazioni, assonanze e discontinuità nell’uso della parola, rivela il ruolo che il termine svolge nella dialettica argomentativa, nelle finalità pratiche che attraversano il gioco dei percorsi ermeneutici dei giuristi romani, dischiude la strada verso una ‘storia di idee’ che si snoda attraverso le tortuose radici del carattere anfibologico dell’espressione.

La ricca serie di significati anche strettamente relati tra loro che si trovano racchiusi nella locuzione ‘*periculum*’ può essere valutata solo mediante l’esame del contesto nel quale risulta di volta in volta inserita. Una sua accezione peculiare viene discussa in uno di quei preziosi contributi che Bernahrd Kübler ci ha offerto tra le pagine della *Zeitschrift der Savigny Stiftung*, a volte minimi nella estensione e apparentemente marginali, ma che rappresentano invece momenti di riflessione profonda e raffinata sulla terminologia giuridica romana. Nella sezione ‘*Miszellen*’ dell’annata del 1934 della rivista viene pubblicata, a sua firma, una nota di due pagine dal titolo accattivante: ‘*Periculum*’, ‘*pariculum*’². Il ragionamento di Kübler muove da un passo degli *Annales* che descrive la morte di Petronio, esempio celeberrimo della tecnica ritrattistica di Tacito:

Tac. *ann.* 16.19: *Forte illis diebus Campaniam petiverat Caesar, et Cumas usque progressus Petronius illic attinebatur; nec tulit ultra timoris aut spei moras. Neque tamen praeceps vitam expulit, sed incisas venas, ut libitum, obligatas aperire rursus et adloqui amicos, non per seria aut quibus gloriam constantiae peteret. Audiebatque referentis nihil de immortalitate animae et sapientium placitis, sed levia carmina et faciles versus. Servorum alios largitione, quosdam verberibus adfecit. Inuit epulas, somno indulsit, ut quam<quam> coacta mors fortuitae similis esset. Ne codicillis quidem, quod*

² B. KÜBLER, [‘*Periculum*’, ‘*pariculum*’], in *ZSS*, 54, 1934, 327 s.

plerique pereuntium, Neronem aut Tigellinum aut quem alium potentium adulatus est, sed flagitia principis sub nominibus exoletorum feminarumque et novitate cuiusque stupri perscripsit atque obsignata misit Neroni. Fregitque anulum, ne mox usui esset ad facienda pericula.

L’*arbiter elegantiae* della corte di Nerone³ viene raffigurato nel momento del suo suicidio a Cuma, nel 66 d.C., in seguito all’accusa

³ Questo l’appellativo che si legge in Tac. *ann.* 16.18: ... *proconsul tamen Bithyniae et mox consul vigentem se ac parem negotiis ostendit. Dein revolutus ad vitia seu vitiorum imitatione inter paucos familiarium Neroni adsumptus est, elegantiae arbiter, dum nihil amoenum et molle adfluentia putat, nisi quod ei Petronius adprobavisset* ... Lo storico latino descrive Petronio come energico e capace nelle sue funzioni prima di proconsole in Bitinia e poi di console. Ritornato però alle pratiche di ostentazione dei vizi, viene ammesso nella ristretta cerchia degli ‘intimi’ di Nerone, *inter paucos familiarum Neroni*, come consigliere, come arbitro di eleganza, al punto che il *princeps* trova attraente e raffinato solo ciò che riceve la sua approvazione. Sul concetto di ‘*elegantia/aequitas*’ si v., in particolare, D. NÖRR, *Rechtskritik in der römischen Antike*, München, 1974, 96 s., e, più di recente, C. MASI DORIA, *La ‘denuntiatio’ nel ‘senatusconsultum Claudianum’: i legittimati e la struttura del procedimento, in Parti e giudici nel processo. Dai diritti antichi all’attualità*, a cura di C. Cascione, E. Germino e C. Masi Doria, Napoli, 2006, 125 ss.; sulle diverse accezioni di ‘*elegantia*’ nelle costruzioni della giurisprudenza romana, M. MIGLIETTA, ‘*Servius respondit*’. *Studi intorno a metodo e interpretazione nella scuola giuridica serviana – ‘Prolegomena’ I* –, Trento, 2010, 150 ss. nt. 213, con discussione della letteratura sul tema. In particolare, M. PHILONENKO, ‘*Elegantia*’, in *Studi in onore di P. de Francisci*, II, Milano, 1956, 513 ss., sottolinea la differenza tra l’*elegantia* riferita all’attività della giurisprudenza e intesa come ricerca di ‘costanti’ nei tentativi classificatori, ricorso a schemi generalizzanti, finezza dei ragionamenti, rispetto a quella rapportata all’attività del legislatore che, secondo l’a., si identifica in un *motus* di ordine estetico, nella tensione verso regole profondamente logiche, vicine al ‘sentimento’ dell’equità ma che non coincidono con quest’ultimo. Le riflessioni di Philonenko scaturiscono, in particolare, dalla lettura di Gai 1.84-85: *Ecce enim ex senatus consulto Claudiano poterat civis Romana, quae alieno servo volente domino eius coit, ipsa ex pactione libera permanere, sed servum procreare; nam quod inter eam et dominum istius servi convenerit ex*

senatus consulto ratum esse iubetur. Sed postea divus Hadrianus iniquitate rei et in eleganti a iuris motus restituit iuris gentium regulam, ut cum ipsa mulier libera permaneat, liberum pariat. 85. ... *ex ancilla et libero poterant liberi nasci; nam ea lege cavetur, ut si quis cum aliena ancilla, quam credebat liberam esse, coierit, siquidem masculi nascantur, liberi sint, si vero feminae, ad eum pertineant, cuius mater ancilla fuerit. Sed et in hac specie divus Vespasianus in eleganti a iuris motus restituit iuris gentium regulam, ut omni modo, etiamsi masculi nascantur, servi sint eius, cuius et mater fuerit.* Viene operato un confronto con Tac. ann. 16.18: «Petrone était aussi un législateur, souverain arbitre de la mode et du bon goût. D'une manière esthétique et artistique, il légiférait guidé par le critère majeur d'élégantia» (M. PHILONENKO, 'Elegantia', cit. 523 s. nt. 1). Cfr. Petr. Satyr. 34. ... *Laudatur elegantias dominus ...*. Sul *senatusconsultum Claudianum*, per tutti, C. MASI DORIA, *La 'denuntiatio'*, cit., 125 ss., EAD., 'Ancilla efficitur' ... 'in eo statu manebit': le conseguenze del 'SC. Claudianum' per le donne di 'status' libertino, in *Mulier. Algunas Historias e Instituciones de Derecho Romano*, ed. R. Rodríguez López, M^a J. Bravo Bosch, Madrid, 2013, 157 ss., EAD., *Tracce del 'Senatusconsultum Claudianum' nella legislazione di Giustiniano*, in *Scritti per A. Corbino*, IV, a cura di I. Piro, Tricase, 2016, 597 ss. Prevalente la tendenza ad identificare il Petronio tacitano con l'autore del *Satyricon*. Sul punto, tra gli altri, C. CORBATO, *Tacito, Ann. XVI 19: considerazioni sulla tradizione del 'Satyricon' di Petronio*, in *φιλιας χάρις. Miscellanea di studi classici in onore di E. Manni*, II, Roma, 1980, 563 ss., C.R. GONÇALVES, *A Morte de Petrónio na Narrativa Tacitiana*, in *Gerión*, 19, 2001, 513 ss., e TH. VÖLKER, D. ROHMANN, 'Praenomen Petronii': the date and author of the 'Satyricon' reconsidered, in *The Classical Quarterly*, N.S. 61 n. 2, 2011, 660 ss. In questo senso anche A. GUARINO, *I conti di Petronio*, in *Atti dell'Accademia Pontaniana*, 33, 1984, 74, ora in *Pagine di Diritto Romano*, II, Napoli, 1993, 390, che però respinge le argomentazioni addotte in tale senso da J.P. SULLIVAN, *Il 'Satyricon' di Petronio. Uno studio letterario*, tr. it., Firenze, 1977, 248 ss., che ipotizza dal racconto tacitano che Petronio soffrisse di insonnia e avesse quindi riportato ciò di cui fosse stato effettivamente testimone durante le notti di 'veglia' (A. GUARINO, *Il subconscio*, in *Labeo*, 24, 1878, 357 s., ora in *Pagine di Diritto Romano*, II, cit., 390). Cfr. Tac. ann. 16.18.1: *De C. Petronio pauca supra repetenda sunt. Nam illi dies per somnum, nox officiis et oblectamentis vitae transigebatur ...* Sullo sfondo nel quale l'opera si muove, nello scorcio dei tumultuosi avvenimenti che caratterizzano gli 'ultimi tempi' di Nerone, intrisi di contraddizioni, preludio di radicali trasformazioni culturali e politiche e di rinnovamento sociale, si v., in particolare, S. MAZZARINO, *L'Impero romano*, I^o, Roma-Bari, 1998, 220 ss. Più specificamente su significato

di partecipazione alla sventata congiura dei Pisoni ai danni dell'imperatore. Ne risulta un ritratto per molti versi in contraddizione con lo stile di vita fino ad allora condotto da Petronio, che lo vede divulgatore divertito delle 'discutibili' inclinazioni morali e culturali, dei vizi cioè di quella corte che, fino a quel momento, era stata per lui fonte di piaceri. In atteggiamenti programmati con studiata raffinatezza, Petronio si accinge a scrivere negli istanti ultimi della vita ma non indulge, come consuetudine in questi casi, ad adulare l'imperatore o altri personaggi influenti: si realizza il rovesciamento, la 'parodia' dell'*ambitiosa mors* degli stoici, un morire invece con ironia. Petronio svela infatti le infamie, la lussuria e le perversioni di Nerone e del suo entourage e invierà poi il testo al *princeps* stesso, precisa Tacito, dopo averlo munito di apposito sigillo: *obsignata misit Neroni*. Un termine che, nel racconto, sollecita riflessioni al giurista è ovviamente l'uso del lemma *codicillis* che, in senso tecnico, indica i documenti di lascito successorio. In questo contesto, però, privo di indicazioni che possano in qualche modo alludere al lascito di legati o anche solo di fedecommissi, risulta difficile pensare ad un uso strettamente giuridico dell'espressione, sembrerebbe emergere invece l'intenzione di indicare quelle che Guarino definisce «lettere di congedo»⁴, alle quali spesso si ricorreva in punto di morte quando ci si volesse intenzionalmente privare della vita e delle quali Petronio si serve per lasciare, dopo la sua fine, traccia delle condotte riprovevoli delle quali era venuto a conoscenza,

e simbolismi del *Satyricon*, rinvio all'opera postuma di E. RATTI, *L'età di Nerone e la storia di Roma nell'opera di Petronio*, Bologna, 1978, che pensa all'autore del *Satyricon* come ad un ebreo polealizzante con la cristianità ispirato dal racconto tacitano.

⁴ A. GUARINO, *I conti*, cit., 388. Anche C. CORBATO, *Tacito*, cit., 566, si riferisce ad un uso del termine da parte di Tacito *latiore sensu*, ad indicare cioè qualsiasi tipo di scritto.

attraverso l'invio di un elenco degli amanti che avevano frequentato la corte di Nerone⁵.

L'attenzione di Kübler si concentra però sull'ultimo periodo del passo tacitano: Petronio «*fregitque anulum*», spezza l'anello del *signum*, «*ne mox usui esset ad facienda pericula*». Nelle moderne edizioni classiche non si riscontrano peculiari commenti sul significato da attribuire al lemma ‘*periculum*’ in questo contesto e l'inciso viene tradotto in linea con il senso più generale della parola: l'atto di rompere l'anello serviva ad evitare che il suo uso dopo la morte di Petronio potesse risultare causa di rovina ad altri, per impedire cioè che, in seguito, fosse adoperato per procurare insidie. Nella traduzione francese di Pierre Wuilleumier si legge similmente «*puis il brisa son cachet, a fin d'éviter qu'on ne s'en servit ensuite pour fomenter des périls*»⁶. Stessa indicazione si può riscontrare nei commenti degli editori dell'Ottocento. La chiosa interpretativa di Friedrich Reinhard Ricklefs intende l'inciso come: «*damit er nacher*

⁵ Come è noto, il passo in esame è stato addotto come prova della coincidenza del Petronio rappresentato da Tacito nel momento della morte con l'autore del *Satyricon*, sulla base dell'ipotesi che lo scritto fatto pervenire da Petronio a Nerone fosse proprio il romanzo. Sul punto rinvio, per tutti, a C. CORBATO, *Tacito*, cit., 565 ss., che ipotizza invece, sulla base della combinazione dei termini *praescrivere* e *nomina*, la volontà di inviare all'imperatore un «sorprendente, nuovissimo libro contabile» che avrebbe contenuto l'elenco dei *flagitia et stupra*, dei nomi degli *exoleti* e delle *feminae*. Lo ‘scottante’ dossier sarebbe rimasto celato in quella casa o comunque nessuno avrebbe avuto interesse a renderlo pubblico per molto tempo. *Contra* A. GUARINO, *I conti*, cit., 389 s., sintetizza più semplicemente la notizia raccontata da Tacito: Petronio vuole fare sapere a Nerone che le sue nefandezze erano ormai note a tutti. La mancata diffusione del *Satyricon* viene invece spiegata con il fatto che: «il gusto del pubblico per molto tempo non fu favorevole a quel tipo di opera, che venne pertanto a lungo dimenticata, per non dire ignorata, anche da storiografi come Tacito e Svetonio» (p. 389).

⁶ TACITE, *Annales. Livres XIII-XVI. Texte établi et traduit* par P. Wuilleumier, quatrième tirage par J. Hellegouarc'h, Paris, Les Belles Lettres, 1996, 224.

nicht diene, Gefahren zu erregen»⁷; ‘periculum’ quindi come «Gefahr» nel suo senso comune, per evitare cioè che il sigillo potesse servire a creare pericoli. Karl Nipperdey⁸ non si esprime sulla traduzione del lemma e, come si legge nella sesta edizione del suo commento tacitano curato da Georg Andresen nel 1908, sottolinea come l’atto della distruzione del sigillo fosse stato effettuato affinché non potesse servire per sigillare lettere, testi scritti dopo la morte di Petronio.

2. *L’interpretazione di Bernabrd Kübler alla luce del confronto con Cic. Verr. II 3.79.183 e CTh. 4.17.3*

Il significato generalmente attribuito a ‘periculum’ nel suo senso comune non convince Kübler per quanto attiene il luogo tacitano (Tac. *ann.* 16.19) e lo studioso si sofferma sul valore che l’espressione acquista in un testo tecnico dal punto di vista giuridico:

CTh. 4.17.3 [= Brev. 4.15.1; 2 h.]: Imppp. Grat(ianus), Valentin(ianus) et Theod(osius) AAA. Clearcho P(raefecto) P(raetori)o. *Parere sublimitatem tuam nostris legibus convenit, ut in omnibus negotiis ex periculo promatur deliberationis plena sententia.* Dat. XVI Kal. Ian. Constant(ino)p(oli) Antonio et Syagrio Conss. (382 Dec. 17).

Interpretatio: *Observare iudices specialiter debent, ut in omnibus causis sententia, quae deliberata fuerit, constitutis pariter partibus recitetur, ut*

⁷ C. CORNELIUS TACITUS, *Sämmtliche Werke* übersetzt und mit Anmerkungen von F. Reinhard Ricklefs, Oldenburg, 1826, 488.

⁸ P. CORNELIUS TACITUS, *erklärt von K. Nipperdey, II, ab excessu divi Augusti XI-XVI. Mit der Rede des Claudius über das ‘ius honorum’ der Gallier*, sechste verbesserte Auflage besorgt von G. Andresen, Berlin, 1908: «indem er zur Versiegelung nachgemachter Briefe benutzt würde».

ab his, a quibus causa dicta est, ad integrum, quae data fuerit sententia, cognoscatur.

Si tratta di una costituzione trädita nel quarto libro del *Codex Theodosianus* e inserita nel titolo XVII *De sententiis ex periculo recitandis*, che non è stata ripresa nel *Codex Iustinianus*. La fonte viene citata nell’*Handlexicon* curato da Heumann e Seckel alla voce «*periculum*» ed è accompagnata dalla traduzione: «Schriftlicher Entwurf», «Konzept»⁹, stesura scritta, schema, ‘progetto’. Infatti le prime tre costituzioni raccolte nel titolo mirano a sottolineare la necessità della scrittura della sentenza per garantire la correttezza degli organi giudicanti¹⁰. In particolare, con questa costituzione, gli imperatori si rivolgono a Clearco, prefetto *Urbis*, secondo

⁹ H. HEUMANN, E. SECKEL, *Handlexicon*, cit., 421 s.

¹⁰ Cfr. le altre costituzioni inserite nel titolo 4.17 *De sententiis ex periculo recitandis*: CTh. 4.17.1 [= C. 7.44.3]: Imppp. Valentin(ianus), Val(ens) et Grat(ianus) AAA. Ad Probum P(raefectum) P(raetori)o. *Statutis generalibus iusseramus, ut universi iudices, quibus reddendi iuris in provinciis permittimus facultatem, cognitiss causis ultimas definitiones de scripti recitatione proferant. Huic adicimus sanctioni, ut sententia, quae dicta fuerit, cum scripta non esset, ne nomen quidem sententiae habere mereatur, nec ad rescissionem perperam decretorum appellationis sollemnitas requiratur.* Dat. III Non. Dec. Treviris Gratiano A. III et Equitio V. C. Conss. CTh. 4.17.2. Idem AAA. Ad Clearchum P(raefectum) P(raetori)o. *Iudex in proferenda sententia quae iurgantibus prosit, ad plenum recenseat, quidquid negotii fuerit inlatum, quod senserit scribat et relegat, ne per errorem iudicis iterum a primordio novae litis sortiantur eventus.* Dat. X Kal. Sept. Constantinopoli Antonio et Syagrio Conss. CTh. 4.17.4: Conss. Imppp. Grat(ianus), Valentin(ianus) et Theod(osius) AAA. Ad Symmachum P(raefectum) U(rbi). *Sententia non valeat, quae ex libello data non fuerit.* Dat. III Kal. Dec. Mediolano Richomere et Clearcho Conss. CTh. 4.17.5: Idem AAA. Timasio Com(iti) et Mag(istro) Equitum. *Conditio praeceptorum partibus praesentibus habita non potest inmutari.* Dat. X Kal. April. Constant(ino)p(oli) Honorio N. P. et Evodio Conss.

l'indicazione dei *Regesten* di Otto Seeck¹¹, nonostante nell'*inscriptio* risulti la carica di *praefectus praetorio*. Si invita dapprima Clearco ad obbedire alle loro leggi, affinché in tutte le cause, *in omnibus negotiis*, la decisione, *plena*, riguardante ogni aspetto – condizione che già la costituzione che precede questa nello stesso titolo del *Codex Theodosianus*¹² aveva rimarcato come necessaria per pronunciare

¹¹ O. SEECK, *Regesten. Der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr., vorarbeit zu einer Prosopographie der christlichen Kaiserzeit*, Stuttgart, 1919 (Nachdr. Frankfurt/Main, 1984), 261, con rinvio a p. 114: «IV 17,2.3. XII 1, 93: *ad Clearchum ppo*. Im Jahr 382 Da zwei dieser Gesetze in Constantinopel gegeben sind, könnte dieser Clearchus, wenn er Reichspräfekt war, nur den Orient, verwaltet haben: hier aber ist fürdieses Jahr in dem gleichen Amte schon Florus nachweisbar. Zudem nennen drei andere Gesetze aus den Jahren 382, 383 und 384 den Clearchus *pu.*, und daß dieser Titel richtig ist, erweist ihr Inhalt, der sich auf die Stadtverwaltung und den Senat von Constantinopel bezieht ...». Clearco non ricopre la carica di *praefectus praetorio*, ma nel 382 è *praefectus Urbi*. Cfr. La voce ‘*Clearchus*’ 1, in *PLRE*, I, Cambridge, 1995, 211 s. In generale, per un primo inquadramento del problema dell’efficacia delle costituzioni tardoimperiali nelle due *partes imperii*, rinvio, per tutti, al classico J. GAUDEMET, *Le partege législatif dans la seconde moitié du IV^{ème} siècle*, in *Studi in onore di P. de Francisci*, II, cit., 319 ss., ora in ID., *Études de droit romain*, I, Napoli, 1979, 131 ss., e, più di recente, a S. PIETRINI, *Sui rapporti legislativi fra Oriente ed Occidente*, in *SDHI*, 64, 1998, 519 ss., P. LEPORE, *Un problema ancora aperto: i rapporti legislativi tra Oriente ed Occidente nel tardo Impero romano*, in *SDHI*, 66, 2000, 343 ss., S. PULIATTI, *Le costituzioni tardo antiche: diffusione ed autenticazione*, in *SDHI*, 74, 2008, 99 ss., e G. DE BONFILS, *I rapporti legislativi tra le due ‘partes imperii’*, in *Société, économie, administration dans le ‘Code Théodosien’*, eds. S. Crogiez-Pétrequin, P. Jaillette, Villeneuve d’Ascq, 2012, 233 ss.

¹² La costituzione in realtà non era tramandata come la terza del titolo, ma sul punto rinvio per tutti alla ricostruzione palinogenetica di P. BIAVASCHI, consultabile all’indirizzo http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/palingenesi/palingenesi_costituzioni.pdf, e a P. BIANCHI, *Il principio di imparzialità del giudice: dal Codice Teodosiano all’opera di Isidoro di Siviglia*, in *Ravenna capitale. Uno sguardo ad Occidente. Romani e Goti. Isidoro di Siviglia*, a cura di G. Bassanelli Sommariva, S. Tarozzi, Rimini, 2012, 435 ss.

una sentenza utile alle parti –, sia resa «*ex periculo*», in base quindi alla traccia scritta¹³. L’*interpretatio* al testo specifica che la *sententia* deve essere letta di fronte alle parti in modo tale che queste ultime possano venire a conoscenza della decisione nella sua interezza, «*ad integrum*». Le prescrizioni mirano a fare osservare la cura degli elementi formali della sentenza e, secondo Paola Bianchi, ben si inseriscono nella legislazione di Graziano, «particolarmente attento all’esigenza della neutralità e correttezza degli organi giudicanti» che, nel nostro caso, sarebbero garantite dalla scrittura e dalla solenne *recitatio* del deliberato dinanzi alle parti¹⁴.

Analogo significato viene attribuito da Kübler al lemma ‘*periculum*’ in un passo delle *orationes in Verrem*.

Cic. *Verr.* II 3.79.183: *Quam ob rem enim scriba deducat, ac non potius mulio qui advexerit, tabellarius cuius adventu certiores facti petiverunt, praeco qui adire iussit, viator aut Venerius qui fisci sustulit? Quae pars operae aut opportunitatis in scriba est cur ei non modo merces tanta detur, sed cur cum eo tantae pecuniae partitio fiat? ‘Ordo est honestus’. Quis negat, aut quid ea res ad hanc rem pertinet? Est vero honestus, quod eorum hominum fidei tabulae publicae periculaque magistratuum committuntur. Itaque ex his scribis qui digni sunt illo ordine, patribus familias, viris bonis atque honestis, percontamini quid sibi istae quinquagesimae velint: iam omnibus intellegetis novam rem totam atque indignam videri.*

Il contesto nel quale il termine risulta inserito è profondamente diverso. Il brano è tratto dalla terza orazione dell’*actio secunda*, *De frumento*, nella quale Cicerone accusa Verre di

¹³ Alla scrittura e alla *recitatio* della sentenza si riferiscono anche le costituzioni in CTh. 4.17.2, 3 e 4, riportate *supra* in nt. 10, sulle quali, di recente, S. SCHIAVO, *Le sentenze del prefetto del pretorio: riflessioni in margine a Lyd. de mag. III, 11*, in *Revista general de derecho romano*, 21, 2013, 1 ss., con bibl.

¹⁴ P. BIANCHI, *Il principio*, cit., 195 ss.

avere disonestamente approfittato dei Siciliani nell'esazione di grano e orzo lucrando attraverso un uso distorto del meccanismo dell'aderazione, cioè della conversione monetaria di tributi teoricamente richiesti in natura. Prassi giustificata nei periodi di *caritas annonae*, quando i prezzi del grano raggiungevano livelli altissimi, ma alla quale impropriamente Verre aveva fatto ricorso per accaparrarsi guadagni personali¹⁵. Nel luogo in esame il discorso di Cicerone verte sulla disonestà di alcuni scribi che, nella

¹⁵ Il passo di Cicerone riferisce dei *servi Venerii* siciliani, categoria discussa per le diverse competenze attribuite loro e per lo *status* quindi, per così dire, 'evanescente'. Per un primo inquadramento delle varie problematiche, anche riguardo al loro collegamento con il santuario di Venere Ericina e con le malefatte di Verre, si v., per tutti, F. DELLA CORTE, *Conflitto di culti in Sicilia*, in *Atti del IV 'Colloquium Tullianum'*, Palermo 28 settembre-2 ottobre 1979, 1980, 205 ss., M. EPPERS, H. HEINEN, *Zu den 'servi Venerii' in Ciceros Verrinen*, in 'Sodalitas'. *Scritti in onore di A. Guarino*, I, Napoli, 1984, 219 ss., S. DE VIDO, *Città Elime nelle Verrine di Cicerone*, in *Terze Giornate Internazionali di Studi sull'Area Elima (Gibellina, Erice, Contessa Entellina, 23-26 ottobre 1997)*. *Atti*, I, Pisa, 2000, 389 ss. Più di recente, S. PITTIA, *La cohorte du gouverneur Verrès*, in *La Sicile de Ciceron: lecture des 'Verrines'*. *Actes du colloque de Paris (19-20 mai 2006)*. *Organisé par l'UMR 8585, Centre Gustave Glotz*, dir. e préf. J. Dubouloz, S. Pittia, Besançon, 2007, 57 ss., e A.M. FLECKNER, *Antike Kapitalvereinigungen. Ein Beitrag zu den konzeptionellen und historischen Grundlagen der Aktiengesellschaft*, Köln-Weimar-Wien, 2010, 272. A proposito della funzione esattoria di questi servi, F. DELLA CORTE, *Conflitto*, cit., 208, afferma: «con Verre da *servi publici* delle *civitates* si trasformarono in *servi publici praetorii*, impiegati come *apparitores* ... e poi come *stipatores*, esattori della decima secondo la *lex Hieronica*, modificata con gli editti di Verre ...»; secondo il racconto di Cicerone il governatore disonesto rende i *Venarii* compartecipi delle sue malefatte, cfr. Cic. *Verr.* II 3.38.87: ...*Haec aequitas in tuo imperio fuit, haec praetoris dignitas, ut servos Venerios Siculorum dominos esse velles; hic dilectus, hoc discrimen te praetore fuit, ut aratores in servorum numero essent, servi in publicanorum*. Contrari ad attribuire ai *Venerii* lo status di *servi publici*, tra gli altri, M. EPPERS, H. HEINEN, *Zu den 'servi Venerii'*, cit., 225. Sul particolare sistema di riscossione delle decime sicule rinvio, per tutti, a M. GENOVESE, *Gli interventi edittali di Verre in materia di decime sicule*, Milano, 1999.

loro delicata attività di registrazione dei flussi di denaro pubblico, avrebbero attuato pratiche illegittime, trattenute irregolari. Eppure, sottolinea l’Arpinate, «*ordo est honestus*», si tratta di una categoria che, ci tiene a precisare l’oratore, agisce in genere correttamente. Il loro comportamento irreprensibile fa sì che le «*tabulae publicae periculaque magistratuum*», che le scritture contabili – la locuzione ‘*tabulae publicae*’ viene infatti usata anche per indicare i libri della contabilità nelle province¹⁶ – e i *pericula* dei magistrati siano affidati alla lealtà, alla *fides* di questi uomini, «*eorum hominum fideis*». Le *tabulae* in questione sono quelle nelle quali viene tenuta la contabilità del pretore di Sicilia e che, quindi, secondo l’orientamento mommseniano¹⁷, sono qualificate come pubbliche in quanto si

¹⁶ Si v., per tutti, TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, I³, Leipzig, 1887 (Nachdr. Darmstadt, 1971), 348 nt. 2. Sulle diverse mansioni di *apparitores, scribae, librarii*, ID., *Römisches Staatsrecht*, I³, cit. 332, con fonti. A. ROMANO, *Il ‘collegium scribarum’*. Aspetti sociali e giuridici della produzione letteraria tra III e II secolo a.C., Napoli, 1990, 20, nota: «al tempo di Cicerone sono indicati come *scribae* quanti svolgano compiti di segreteria e contabilità presso membri della *nobilitas*, di cui sono schiavi, clienti o liberti, o ricoprano presso l’erario funzione analoga, talvolta articolata in una pluralità di mansioni». L’a. considera accettabile l’ipotesi che queste funzioni di servizio pubblico articolate e consolidate nel tempo abbiano contribuito alla creazione della burocrazia imperiale. Cfr. la dura recensione critica di M. TALAMANCA, in *BIDR*, 35-36, 3^a ser., 1993-1994, 853 ss. Sulla figura dello *scriba* in età repubblicana, anche alla luce delle testimonianze ricavabili dalla *Verrine* ciceroniana, si v., più di recente, E. BADIAN, *The ‘scribae’ of the Roman Republic*, in *Klio*, 71, 1989, 582 ss., e J.-M. DAVID, *Ce que les Verrines nous apprennent sur les scribes de magistrats à la fin de la République*, in *La Sicile*, cit., 35 ss.

¹⁷ TH. MOMMSEN, *Sui modi usati da’ Romani nel conservare e pubblicare le leggi ed i senatusconsulti*, in *Annali dell’Istituto di corrispondenza archeologica*, 39, 1958, ora in ID., *Gesammelte Schriften*, II, *Juristische Schriften*, Berlin, 1907, 292 e nt. 3, e ID., *Römisches Staatsrecht*, I³, cit., 1016 nt. 6, seguito da A. V. PREMERSTEIN, voce ‘*Commentarii*’, in *RE*, IV, Stuttgart, 1901, 726 ss. In questo senso, anche D. MANTOVANI, *Aspetti documentali del processo criminale nella repubblica*, in *MEFRA*,

riferiscono all’attività magistratuale, senza necessario riferimento all’atto della conservazione, dell’archiviazione in un luogo pubblico. Anche in questo passo ciceroniano, sostiene Kübler, il termine ‘*periculum*’ non può corrispondere a «Gefahr». Deciso il suo giudizio: la «Zusammenstellung» *tabulae publicae et pericula magistratuum* richiede un’altra interpretazione. E sottolinea senza mezzi termini: «*Pericula magistratuum* können nur die Akten sein»¹⁸, i *pericula* magistratuali possono quindi essere intesi solo come gli atti ufficiali dei magistrati, come atti, per così dire, ‘amministrativi’, che non hanno natura provvisoria ma ricoprono una veste ufficiale e definitiva. Del resto, secondo l’insegnamento di Mommsen, gli scribi dei governatori, spesso ricordati nelle *Verrine*, oltre a curare i libri della contabilità, tenevano gli ‘*Amtsbücher*’¹⁹.

In realtà l’accostamento delle ultime due fonti – CTh. 4.17.3 e Cic. *Verr.* II 3.79.183 –, per quello che concerne il significato del termine in questione, era già stato proposto da Mommsen. Nello *Staatsrecht* il maestro tedesco tratta delle funzioni degli scribi, impegnati nelle attività erariali, nella cura dei registri pubblici, e specifica che il *periculum magistratuum* del passo ciceroniano, come il

112, 2000, 682 ss., che sottolinea come, in assenza di deposito pubblico, la *tabularum publicarum auctoritas* fosse legata alla ‘integrità materiale’ delle stesse e alla reputazione del titolare. Più in generale, sui materiali documentali antichi, tra i più recenti studi, M. ALBANA, *I luoghi della memoria a Roma in età repubblicana: templi e archivi*, in *Annali della Facoltà di Scienze della formazione. Università di Catania*, 3, 2004, 9 ss., e S. TAROZZI, *Archivi e ‘publica fides’. Alcune riflessioni sulla autenticità e conservazione degli atti della ‘Collatio Carthaginiensis’ (CTh. 16.5.55)*, in *Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana. XVI Convegno internazionale in onore di M.J. García Garrido*, Napoli, 2007, 251 ss.

¹⁸ La citazione è tratta da un altro contributo di B. KÜBLER, ‘*Pariculum*’, ‘*exemplum*’, in *Studi in onore di S. Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, Palermo, I, 1936, 437.

¹⁹ TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, I³, cit., 516 nt. 1.

periculum citato nel Codice Teodosiano, «das Concept ist»²⁰, si dovrebbe intendere quindi come traccia, progetto, schema redatto – la forma scritta potrebbe essere dedotta anche dall'accostamento alle *tabulae publicae* – in attuazione di una funzione magistratuale, un atto insomma del quale il magistrato deve rispondere. Ma ancora in maniera più incisiva nello *Strafrecht* il maestro di Garding afferma la corrispondenza *Konzept-periculum* a proposito dell'attività decisoria nel processo criminale. L'emanazione della sentenza poteva avvenire attraverso una pronuncia orale, nel qual caso alla *pronuntiatio* seguiva la fase del protocollo ma, durante il principato, la *recitatio* della decisione si svolgeva «nach dem Konzept, dem *periculum*»²¹, era basata quindi, sottolinea Mommsen, su di un testo preparato, «vorgeschieden», dal magistrato stesso.

3. L'analisi di *Lyd. de mag. 3.11.2*

La linea di continuità del vocabolario antico sembra assumere connotazioni ancora più profonde e sottili nel momento in cui

²⁰ TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, I³, cit., 348 nt. 3, che prosegue: «Die provinzielle Schlussrechnung, die bei dem Aerar eingereicht wird, ist insofern Concept, als sie jetzt nach der Rückkehr des Statthalters geprüft und in das Hauptbuch übertragen wird ...». Più in generale, sulle peculiarità della realtà provinciale note anche attraverso le *Verrine* ciceroniane, si v. *La Sicile*, cit. (con contributi di R. ROBERT, J.-M. DAVID, S. PITTIA, A. PINZONE, J. ANDREAU, L. MAGANZANI, J. DUBOULOZ, J. FRANCE, M. BELL, C. BERRENDONNER, E. DENIAUX, J.R.W. PRAG, M.H. CRAWFORD, J.-L. FERRARY), e ora C. MASI DORIA, *Tribunali e ordinamento territoriale: prospettive provinciali*, in *Tribunali dell'impero. Relazioni del convegno internazionale di diritto romano (Copanello, 7-10 giugno 2006)*, a cura di F. Milazzo, Milano, 2015, 145 ss., = in *Index*, 42, 2014, 373 ss. = in EAD., *Poteri, magistrature, processi nell'esperienza costituzionale romana*, Napoli, 2015, 149 ss., soprattutto in ordine ai profili giurisdizionali.

²¹ TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, 447 nt. 5, con riferimenti anche alla *tabella* e al *libellus*.

Kübler volge lo sguardo ad una testimonianza già presa in considerazione da Mommsen²² nel contesto interpretativo in esame. Anche in questa occasione la forza incisiva dell'approccio del maestro di Garding aveva lasciato un sedimento preciso che serve da ulteriore tassello nel mosaico argomentativo che Kübler va costruendo. L'occasione è data dalla lettura di un passo, articolato e complesso, tratto dal *De magistratibus* di Giovanni Lido:

Lyd. *de mag.* 3.11.2: Ἔθος ἀρχαῖον ἦν μηδὲν ἕξωθεν πράττεσθαι τοῦ τῆς Δίκης Ἰεροῦ (ὃ καλεῖται Σήκρητον, οἷον εἰ ἀτάραχον καὶ σιγῆ σεμνόν, καὶ ὅποῖον οὐκ ἐτι κατ'οὐδένα τρόπον), ὅπως μὴ τι πρὸς ὕβρεως ἢ βλάβης τῶν συντελῶν ἀμαρτηθεῖη. Μετὰ δὲ τὴν ἐνθεσμον τῶν ψήφων ἀπόφασιν νόμος καὶ τοὺς συνεδρῶντας τῇ ἀρχῇ, ἄνδρας νομικωτάτους, ἀναγινώσκοντας πρῶτον τὰς ψήφους καὶ ὑποτάττοντας τῷ λεγομένῳ σχεδαρίῳ τὸ παρ' Ἰταλοῖς χαλούμενον ῥέκηνσον, ἀντὶ τοῦ ἀντιβολῆν, διδόναι πρὸς ὑπογραφὴν τῆς ἀρχῆς τοῖς εἰς τοῦτο τεταγμένοις (καγκελλαρίους αὐτοὺς ἐν τοῖς δικαστηρίοις ἐπιφημιζοῦσιν, περὶ ὧν πρὸς πέρας ἐρῶ)· εἶτα ἐκεῖθεν πρὸς τῶν σηκρηταρίων ἐμμελῶς ἀναγινωσκομένου τοῦ λεγομένου καθαροῦ οὕτω τε ἀπολυομένου τῷ λιτιγάτωρι, οἷον εἰ δίκης ἕνεκα παραφυλάττοντι, σύνοψιν ὃ σηκρητάριος ἐποιεῖτο τῆς τοῦ πεπραγμένου δυνάμεως τοῖς Ἰταλῶν ῥήμασι καὶ ταύτην ἐτήρει παρ' ἑαυτῷ πρὸς κώλυμα τολμηρᾶ προσθήκης ἢ ὑφαιρέσεως.

²² TH. MOMMSEN, *Ostgothische Studien*, in *Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde*, 14, 1889, e *Nachträge*, in 15, 1890, 181 ss., ora in *Gesammelte Schriften*, VI/3, *Historische Schriften*, Berlin, 1910, 415, e ID., *Römisches Strafrecht*, cit., 517 nt. 2.

Il testo²³ si inserisce nell’ampia trattazione della prefettura pretoriana²⁴, che rappresenta il fulcro dell’opera dello scrittore bizantino e viene discussa nella maggior parte della trama della ‘*magistratuuum summa*’ del lidiense. A questa magistratura è dedicato infatti tutto il terzo e ultimo libro – che, quantitativamente, sviluppa un volume di pagine superiore all’insieme dei primi due – e varie digressioni del secondo, lungo un percorso spesso disorganico e intricato che termina mutilo nelle conclusioni. L’atmosfera del racconto è in questa parte scandita ciclicamente dall’andamento ‘naturale’ della prefettura che viene colta nelle sue diverse fasi, dalla genesi al declino, dai fasti alla decadenza, con un intento che, attraverso la rappresentazione del rapporto tra gli imperatori e i loro prefetti pretoriani, non sembra solo storico-antiquario ma anche velatamente politico²⁵. Pure nello stralcio appena riportato si percepisce che il fine dell’autore è quello di

²³ Riporto il passo secondo la recente e accurata edizione francese corredata di un ricco apparato bibliografico: J. LE LYDEN, *Des magistratures de l’État romain, II, livres II et III*, Texte établi, traduit et commenté par M. Dubuisson, J. Schamp, Paris, 2006, 56 s.

²⁴ Sulla *praefectura praetorio* si v., per tutti, W. ENBLIN, voce ‘*Praefectus praetorio*’, in *RE*, XXII/2, Stuttgart, 1954, 2426 ss., F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², V, Napoli, 1975, 295 ss., J-R. PALANQUE, *Essai sur la préfecture du prétoire du Bas-Empire*, Paris, 1993, F. ARCARIA, *Sul potere normativo del prefetto del pretorio*, in *SDHI*, 63, 1997, 301 ss., 335 ss., e P. PORENA, *Le origini della prefettura del pretorio tardoantica*, Roma, 2003.

²⁵ Sulla struttura del trattato, J. CAIMI, *Burocrazia e diritto nel ‘De magistratibus’ di Giovanni Lido*, Milano, 1984, 124 ss., e M. MAZZA, *Giovanni Lido, ‘De magistratibus’: sull’interpretazione delle magistrature romane nella tarda antichità*, in ID., *Tra Roma e Costantinopoli. Ellenismo Oriente Cristianesimo nella Tarda Antichità. Saggi scelti*, Catania, 2009, 269 ss. Sull’ideologia dell’opera si v., in particolare, M. MAZZA, *Giovanni Lido*, cit., 289 ss., al quale rinvio anche per un quadro degli interessi filosofici attribuibili a Giovanni Lido (p. 286 ss.). Cfr. sul punto M. MAAS, *John Lydus on the Roman Past. Antiquarianism and politics in the age of Justinian*, London-NewYork, 1992, 97 ss.

celebrare nostalgicamente una prassi del passato (ἔθος ἀρχαῖον), un νόμος non più in vigore²⁶ –, secondo il quale le varie fasi processuali si svolgevano all’interno del σήχρητον, nei luoghi appartati del *secretum* che, nell’inciso τοῦ τῆς Δίκης Ἱεροῦ, vengono definiti il santuario, il ‘tempio della giustizia’²⁷. In particolare, si descrivono le funzioni dei συνεδρευόντες, che sono stati accostati ai *consilarii* o *assessore*²⁸, comunque funzionari con un ruolo ausiliario nei confronti dei magistrati, ἄνδρες νομικώτατοι, ‘persone

²⁶ Secondo M. MAZZA, *Giovanni Lido*, cit., 270, l’opera di Giovanni Lido viene redatta, certamente almeno per quanto riguarda il terzo libro, verso la fine della carriera burocratica del suo autore, che si svolge nell’arco di quarant’anni presso la prefettura pretoriana d’Oriente. La data di inizio del componimento viene indicata da Mazza nel mese di dicembre del 554, sulla base della proposta di E. STEIN, *Histoire du Bas-Empire. De la disparition de l’Empire d’Occident à la mort de Justinien (476-565)*, II, publ. par. J.-R. Palanque, Paris-Bruges, 1949, 839 s. Cfr., sulla collocazione temporale dell’opera, J. CAIMI, *Burocrazia*, cit., 111 ss., con ult. bibl. A proposito di un inquadramento dell’epoca in cui la procedura descritta da Giovanni Lido era in vigore, di recente, S. SCHIAVO, *Le sentenze*, cit., 3, reputa plausibile l’idea che fosse ancora seguita al tempo di Anastasio, rappresentato come periodo di grande splendore nel *De magistratibus*. Sarebbe verosimile cioè che, nel momento in cui Lido abbia voluto contrapporre alle ‘miserie’ del presente una prassi esemplare, abbia riferito di una procedura risalente a quel momento storico.

²⁷ Giovanni Lido non perde occasione di sottolineare lo squallore e il decadimento delle istituzioni giudiziarie dei suoi tempi rappresentando l’antico *secretum* con le parole οἶον εἰ ἀτάραχον καὶ σιγῇ σεμνόν, καὶ ὁποῖον οὐκέτι κατ’οὐδένα τρόπον, riferendosi cioè ad un luogo ‘venerabile per il silenzio’, a fronte della polemica descrizione della situazione a lui coeva che si legge in Lyd. *de mag.* 2.16. Cfr. Lyd. *de mag.* 3.27. Sul *secretum* come luogo di celebrazione dei processi rinvio, per tutti, a S. SCHIAVO, *Le sentenze*, cit., 2, con bibl. in nt. 5. Sul graduale affermarsi della prassi di amministrare la giustizia nei luoghi ‘appartati’ dei *secretaria*, si v. B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell’antica Roma*², Milano, 1998, 284 con nt. 44.

²⁸ Su questi funzionari, per tutti, J. CAIMI, *Burocrazia*, cit., 366 ss., con discussione del dibattito storiografico.

di grande preparazione giuridica²⁹, esperti di diritto coinvolti nella fase di lettura della sentenza pronunciata nel tribunale del *praefectus praetorio*. Di qui il passo si infittisce nel presentare un’articolata concentrazione di atti che colgono le fasi successive di una procedura che, nel tardo impero, mette in luce la burocratizzazione della funzione giudiziaria: anche per l’uso di un linguaggio proprio della ‘macchina amministrativa’ il racconto diventa intricato dal punto di vista lessicale ed interpretativo. Giovanni Lido riferisce dell’intervento dei *καγκελλάριοι* per la trasmissione della sentenza al prefetto ai fini della sottoscrizione, dei *σηκηητάριοι* per la consegna della decisione alla parte processuale, al *λιτιγάτωρ*³⁰. Tutta questa concatenazione di operazioni che sono strumentali alla sentenza viene ripresa nel raffinato discorso argomentativo di Kübler, che si sofferma sulle funzioni ‘materiali’ svolte dai *συνεδρεῦοντες/consilarii*³¹. Essi interverrebbero verosimilmente in un momento successivo alla decisione del prefetto e sarebbe quindi da escludersi l’attribuzione a questi ultimi di una funzione giudicante³². I dubbi suscitati nella riflessione storiografica da questo denso stralcio del terzo libro del trattato di Giovanni Lido mettono anche in discussione il ruolo stesso dei *consilarii*: nell’inciso *ἀναγινώσκοντας πρώτον τὰς ψήφους*, il verbo *ἀναγινώσκω*,

²⁹ Si sarebbe trattato probabilmente di avvocati, in linea con una prassi risalente ma ancora attestata nel VI secolo, secondo J. CAIMI, *Burocrazia*, cit., 374 ss.

³⁰ Nel prosieguo del passo, che qui non viene riportato, Giovanni Lido ripercorre tutte le altre fasi successive fino a giungere all’esecuzione della sentenza.

³¹ Il confronto viene proposto da Kübler in un articolo più ampio, ‘*Pariculum*’, cit., 439, precedente al suo contributo apparso nella *Zeitschrift der Savigny Stiftung*, [‘*Periculum*’, ‘*pariculum*’], cit.

³² In questo senso, tra gli altri, J. CAIMI, *Burocrazia*, cit., 371 ss., e, più di recente, S. SCHIAVO, *Le sentenze*, cit., 4 ss.

riferito ai nostri ausiliari, è stato tradotto sia come l’atto di leggere³³ ma anche come corrispondente del latino *recognoscere*, nel senso diverso, secondo Caimi, di vistare il testo della pronuncia³⁴. Il punto però che maggiormente interessa Kübler è legato all’identificazione dell’‘oggetto’ che i *consiliarii* sono tenuti a trasmettere ai *cancellarii* ai fini della sottoscrizione della sentenza da parte del prefetto. Nel passo che ho riportato si legge «ῥέκησον» ma il lemma è il frutto di un emendamento alla lezione «ῥέκινον» dei manoscritti che è stato proposto nei primi anni del Novecento e che ha incontrato il favore dei successivi editori del *De magistratibus*³⁵. La parola corrisponderebbe al termine *recensum*, cioè,

³³ «To read», secondo A.C. BANDY, *Iohannes Lydus on powers or the magistracies of the Roman State. Introduction, Critical Text, Translation, Commentary, and Indices*, Philadelphia, 1983, 148, «to read aloud» nella traduzione di R.D. SCOTT, *John Lydus on some procedural changes*, in *Byzantina*, 4, 1972, 444, «faire la lecture» nella più recente edizione francese J. LE LYDEN, *Des magistratures*, II, cit. 57.

³⁴ Così J. CAIMI, *Burocrazia*, cit., 369 e 370 nt. 170. S. SCHIAVO, *Le sentenze*, cit., 5, precisa che, «oltre alla lettura, si dovesse dare luogo anche alla vistatura della sentenza».

³⁵ Sul lemma cfr. ora l’apparato critico in J. LE LYDEN, *Des magistratures*, II, cit. 57. La proposta «ῥέκησον» di S. VASIS, *Κριτικὸν ἐπίμετρον εἰς τὸ Περὶ ἀρχῶν τῆς Ῥωμαίων πολιτείας σύνταγμα Ἰωάννου Φιλαδελφέως τοῦ Λυδοῦ*, in *Βυζαντις*, 30, 1909, 32, è stata prevalentemente accolta: «Ἀλλὰ τὰντίγραφα ἔχουσι ῥέκινον, ὃ οὐδὲ ἄλλο ἐστὶν ἢ ῥέκινσον, τοῦτο δὲ κακὴ γραφὴ τοῦ ῥέκησον = ῥεχενσμι ἤτοι ἀνεγνωσμένον (ἐστίν), ἀνέγνωσαι, ὃ ἀντιστοιχεῖ τῷ ἡμετέρῳ ἐθεωρήθη». Wunsch, che indica «ῥεκίτᾶτον» *ad h.l.* (R. WUENSCH, *Iohanni Lydi de magistratibus populi Romani libri tres*, Lipsiae, 1903, 98), in sede di recensione alla proposta di Vasis, nota come il «ῥέκινον» della tradizione manoscritta («ῥέκινον O, V») «besser als seine Vorgänger ῥέκησον» (ID., in *Berliner Philologische Wochenschrift*, 31, 1911, 574). Cfr. S. SCHIAVO, *Le sentenze*, cit., 6. nt 36. Diversa invece la tesi di A. STEINWENTER, *Beiträge zum öffentlichen Urkundenwesen der Römer*, Graz, 1915, 22 nt. 1, secondo il quale il «ῥέκινον» dei manoscritti deve essere reso con la traslitterazione greca di ‘*recognitum*’, nel senso quindi di ‘redazione originale’. In riferimento a Lyd. *de mag.* 3.11.2 infatti afferma: «Diese verderbte Stelle ist

come si legge nella recente edizione francese, «texte mis au net», la «bella copia», che, secondo l'interpretazione lessicale proposta, sarebbe stata consegnata insieme con lo *σχεδῶριον*, «de minute»³⁶. Anche secondo Caimi³⁷ dal passo «si apprende che, dopo la pronuncia delle sentenze, i *συνηδρευόντες* (*consiliarii*) ... avevano il compito di vistarne il testo e trasmetterne il *recensum* (la bella copia) insieme con la primitiva bozza (*σχεδῶριον*), ai *cancellarii*, i quali sottoponevano la stesura finale alla firma del prefetto». Saremmo quindi in presenza di due documenti, uno consistente in una traccia ancora *in itinere*, che può essere rivista, modificata, l'altro che invece assume il carattere della definitività. L'intuizione di Kübler³⁸ lo conduce ad avere una visione del 'protocollo amministrativo' diversa da quella ora rappresentata. Dopo la lettura della sentenza («also die Assessoren lasen die Urteile»), avviene la trasmissione ai *cancellarii* dello «Schedarium» che lo studioso identifica, in via dubitativa, al libello, («übergaben sie den 'Cancellarii'»), in modo tale da procedere poi per la firma del magistrato («damit diese sie zur Unterschrift dem Magistrat vorlegten»). Poi la lettura del

vielleicht so zu deuten: das *σχεδῶριον* ist wie in den Konzilsakten das amtliche Exemplar der gesta, hier also die cottidiana, hingegen dürfte das rätselhafte *ρέκινον* weder mit Mommsen, Strafrecht, ... in 'periculum' noch mit Wunsch in seiner Ausgabe in 'recitatum' zu emendieren sein, sondern man wird 'recognitum' lesen müssen ...». Lo segue ora S. SCHIAVO, *Le sentenze*, cit., 9 ss., alla quale rinvio anche per le ulteriori argomentazioni. Su 'periculum' inteso come 'Konzept', «Entwurf der kaiserliche Rechtsentscheidung», si v. anche W. KUNKEL, *Die Funktion des Konsiliums in der magistratischen Strafjustiz und im Kaisergericht*, in *ZSS*, 84, 1967, ora in ID., *Kleine Schriften*, Weimar, 1974, 209. Per la tesi di Mommsen, invece, si v. *infra* nt. 40.

³⁶ J. LE LYDEN, *Des magistratures*, II, cit. 57.

³⁷ J. CAIMI, *Burocrazia*, cit., 369 s.

³⁸ B. KÜBLER, 'Pariculum', cit., 439.

mundum, del documento ufficiale³⁹: «darauf wurde das Mundum vom Sekretär aufmerksam gelesen und der Partei ausgehändigt». Nel momento conclusivo di questo dettagliato ‘copione’ i *secretarii* redigono un estratto del documento in lingua latina «und nahm[en] in amtliche Verwahrung», con riferimento quindi al passaggio successivo della custodia. Che lo *σχεδᾶριον* in questione non potesse, nella visione dello studioso, identificarsi con una bozza si ricava anche dal suo rinvio allo *Strafrecht* mommseniano⁴⁰. Il maestro di Garding, a proposito di Lyd. *de mag.* 3.11.2, riporta la lezione ‘originaria’ «ῥέκινον» e precisa: «vielleicht verdorben aus *periculum*», pensa cioè, «vielleicht», forse, ad una versione corrotta del lemma *periculum*.

³⁹ Per un primo inquadramento della terminologia che rinvia a scheda, ‘*mundum*’, ‘*authenticum*’, si v., per tutti, A. GAUDENZ, *Sulla duplice redazione del documento italiano nel medio evo*, in *Archivio storico italiano*, 41, 1908, 268 ss.

⁴⁰ TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 517 nt. 2: «Nach Lydus de mag. 3, 11 lassen di Assessoren das gefällte Urtheil nach Verlesung ‘dem sogenannten Schedarium’ – vermuthlich den *commentarii* – einreihen und durch die betreffenden Subalternen – die *subscribendarii* – τὸ παρ’ Ἰταλοῖς χαλούμενον ῥέκινον – vielleicht verdorben aus *periculum* – dem Beamten zur Unterschrift vorlegen». TH. MOMMSEN, *Ostgothische Studien*, cit. e *Nachträge*, cit., 181 ss., sottolinea infatti: «Lydus de mag. 3, 11 lässt in früherer Zeit τοὺς συνεδρευόντας τῇ ἀρχῇ, ἄνδρας νομικωτάτους dem Praefecten den Urtheilsentwurf (*periculum*), wie für ῥέκινον zu emendieren ist ...». Il convincimento di Mommsen si basa in realtà su di una proposta dubitativa di A.G. CRAMERUS, *Supplementi ad Barnabae Brissonii opus de verborum quae ad ius civile pertinent significatione specimen*, Kiliae, 1813, 27, relativa al lemma «ῥέκινον»: «Vide an scripte fuerit περίκλον?», con rinvio al titolo 4.17 *De sententiis ex periculo recitandis* del *Codex Theodosianus*. Sul termine, in questo senso, poi anche J.D. FUSS, *Ad Carolum Benedictum Hase epistola, in qua Joannis Laurentii Lidi De Magistratibus Reipublicae Romanae opusculi textus et versio emendantur, loci difficiliores illustrantur*, Leodii, 1820, 32: «Etiamnunc corruptum existimo. Acute Clariss. Cramerus coniecit περίκλον. Vide tamen, an legamus *requisitum*; Lydus enim interpretatum ἀντιβολή, nec aliud sane est quam charta sententias iudicum de re requisita ... continens».

Per rafforzare il suo convincimento sul significato del lemma *periculum*, Kübler propone anche il confronto con un'altra costituzione inserita nel titolo *De sententiis ex periculo recitandis* del *Codex Iustinianus* che non trova corrispondenza nell'omonimo titolo del Teodosiano⁴¹.

C. 7.44.2 pr.: Imppp. Valentinianus Valens et Gratianus AAA. ad Probum pp. *Hac lege perpetua credimus ordinandum, ut indices, quos cognoscendi et pronuntiandi necessitas teneret, non subitas, sed deliberatione habita post negotium sententias ponderatas sibi ante formarent et emendatas statim in libellum secuta fidelitate conferrent scriptasque ex libello partibus legerent, sed ne sit eis posthac copia corrigendi vel mutandi. 1. Exceptis tam viris eminentissimis praefectis praetorio quam aliis illustrem administrationem gerentibus ceterisque illustribus iudicibus, quibus licentia conceditur etiam per officium suum et eos, qui ministerium suum eis accommodant, sententias definitivas recitare. D. XII K. Febr. Gratiano A. II et Probo cons. (a. 371).*

L'*iter* rappresentato nel testo normativo sembra riprodurre la prassi giuridica sottesa al racconto del burocrate lidiense. In base al *dictum* imperiale, la sentenza, scritta, deve essere recitata, letta⁴² alle parti sulla base del *libellus*. Quest'ultimo lemma, come quello '*periculum*' usato in maniera analoga nel titolo XVII del quarto libro

⁴¹ Il collegamento viene ripreso di recente da S. SCHIAVO, *Le sentenze*, cit., 8 ss.

⁴² Secondo S. SCHIAVO, *Le sentenze*, cit., 8, l'uso nei *Basilici* del verbo 'ἀναγινώσκω', lo stesso quindi riportato da Giovanni Lido in *mag.* 3.11.2 per rendere il lemma '*recitari*' contenuto nelle costituzioni imperiali, potrebbe rafforzare la tesi di un riferimento dell'autore bizantino alla pratica della lettura a voce alta. Si v. Bas. 9.1.64 e 9.1.65 in *Basilicorum libri LX*, ed. H.J. Scheltema, N. van der Wal, II, *Textus librorum IX-XVI*, Groningen, 1956, 449.

del Teodosiano⁴³, rimanda al documento che contiene il deliberato: «*scriptasque ex libello partibus legerent*». Il modello interpretativo proposto da Kübler, che posso in questa sede solo parzialmente esemplificare per la ricchezza delle indicazioni offerte, conduce quindi ad ampliare il binomio ‘Konzept/*periculum*’ aggiungendo ‘*libellus*’ come ulteriore termine equivalente⁴⁴. L’assonanza tra le direttive contenute nella costituzione e l’interpretazione proposta del passo del *De magistratibus* sembra ancora più evidente per la successiva precisazione contenuta nella costituzione: la lettura della sentenza può essere svolta non solo in prima persona dal *praefectus praetorio* ma anche dagli «*illustres, qui ministerium suum eis accommodant*». Il portato espresso attraverso il vocabolo ‘*periculum*’ è presente qui solo nella ‘veste’ di *libellus* ma viene di nuovo riferito ad un testo definitivo nella sua elaborazione scritta: la dimensione storica del racconto di Giovanni Lido e quella giuridica della legge imperiale sembrano quindi confondersi e integrarsi a vicenda nell’accostamento operato da Kübler.

4. La lezione ‘*pariculum*’ e la replica di Alfred Klotz

Le brevi riflessioni di Kübler apparse nella ormai ultracentenaria *Zeitschrift savignyana* sulle quali ci siamo soffermati

⁴³ CTh. 4.17.4: Cons. Imppp. Grat(ianus), Valentin(ianus) et Theod(osius) AAA. Ad Symmachum P(raefectum) U(rbi). *Sententia non valeat, quae ex libello data non fuerit*. Dat. III Kal. Dec. Mediolano Richomere et Clearcho Cons.

⁴⁴ B. KÜBLER, ‘*Pariculum*’, cit., 438. A proposito delle ‘Sammlungen’ dei *libelli rescripti*, A. V. PREMIERSTEIN, voce ‘*Commentarii*’, cit., 740 s., utilizza il termine ‘*brouillon*’ per indicare il *periculum* e spiega: «Höchst wahrscheinlich sind diese ersten Ausfertigungen identisch mit den Originalen des Gesuche auf welche von dem Beamten *a libellis* eine Abschrift des Brouillons (*periculum*) der kaiserlichen Erledigung, darunter als Subscription das eigenhändige kaiserliche *rescripti* (oder *scripti*) gesetzt wurde»).

all’inizio del nostro percorso, e che si aprono con l’analisi del passo tacitano esaminato (Tac. *ann.* 16.19), sono la sintesi di un approfondito e intricato contributo pubblicato nel primo volume degli *Studi in onore di Salvatore Riccobono* del 1936, dall’intitolazione anche in questo caso concisa e ambigua, ‘Pariculum’, ‘*exemplum*’⁴⁵, al quale Kübler ritorna nel denso e succinto articolo apparso nella *Savigny Zeitschrift* per riprenderne il fulcro. Lo studioso ipotizza, sulla scia di una lezione riportata da due manoscritti⁴⁶ risalenti ad un periodo tra il sesto e settimo secolo, che la lezione originaria del

⁴⁵ B. KÜBLER, ‘Pariculum’, cit.

⁴⁶ Il berlinese *Codex Philippsianus* 1761 e il gemello monacense 22501. Una descrizione del primo manoscritto si trova ora all’indirizzo <http://www.leges.uni-koeln.de/mss/handschrift/berlin-sb-phill-1761/>, ed il testo è integralmente consultabile on line: http://bvmm.irht.cnrs.fr/consult/consult.php?mode=vignettes&reproductionId=17995&VUE_ID=-1&panier=false&carouselThere=false&nbVignettes=tout&page=1&angle=0&zoom=&tailleReelle=. In ordine al manoscritto monacense si possono analogamente visitare gli indirizzi <http://daten.digital-sammlungen.de/~db/0008/bsb00084802/images/index.html?id=00084802&groesser=&fip=eayaxdsydqrseayaxsfsdreyafsdrrsdaswfsdr&no=4&seite=1>, e <http://daten.digital-sammlungen.de/~db/0008/bsb00084802/images/index.html?id=00084802&groesser=&fip=eayaxdsydqrseayaxsfsdreyafsdrrsdaswfsdr&no=4&seite=1>. Sui due manoscritti si v. ora J.M. COMA FORT, ‘*Codex Theodosianus*’. *Historia de un texto*, Madrid, 2014, 115 ss. Cfr. TH. MOMMSEN, *Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis edidit adsumpto apparatu P. Kruegeri*, I, *Pars prior. Prolegomena*, Berolini, 1905, lxxv, a proposito del *Philippianus Berolinensis* 1716, e ID., *Codex Theodosianus I Theodosiani Libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis edidit adsumpto apparatu P. Kruegeri*, Hildesheim, 1990, 198 nt. 2 *ad* CTh. 4.17.3. Sui delicati problemi paleografici relativi alla tradizione del *Codex Theodosianus*, si v., anche, tra gli studi recenti, L. ATZERI, ‘*Gesta senatus Romani de Theodosiano publicando*’. *Il Codice Teodosiano e la sua diffusione ufficiale in Occidente*, Berlin, 2008, con la *Recensione* di F. NASTI, *Sui ‘Gesta senatus Romani de Theodosiano publicando*’, in *Index*, 39, 2011, 584 ss., e R.W.B., SALWAY, *The publication of the Theodosian Code and transmission of its text: some observations*, in *Société, économie, administration dans le ‘Code Théodosien*’, cit., 21 ss.

lemma presente in CTh. 4.17.3 fosse «*pariculum*». Verrebbe quindi in sostanza respinto il collegamento derivativo comunemente accolto con il verbo ‘*experiri*’ (da cui anche ‘*expertus*’), per giungere invece all’individuazione di una parola ‘nuova’⁴⁷. I termini ‘*pariculus*’ o ‘*pariclus*’ vengono indicati come tracce del latino volgare nei lemmi della lingua romanza (dal suffisso ‘*par*’ deriverebbe l’italiano ‘*parecchio*’, il francese ‘*pareil*’, lo spagnolo ‘*parejo*’) e proprio come segnale di un uso ‘volgare’ della parola sarebbero rimasti nel linguaggio burocratico⁴⁸.

Negato il legame etimologico del nostro lemma con ‘*experiri*’, Kübler rifiuta quindi anche una certa tradizione molto risalente⁴⁹ che intende ‘*periculum*’ come bozza, minuta, «*Versuch*», «*Probe*». Il contenuto fissato dalla scrittura di una sentenza – ribadisce – non può essere identificato nella transitorietà di una bozza, corrisponde invece ad un testo definitivo, frutto di riflessione, non modificabile. Con vivezza argomentativa sostiene la coincidenza di «*Konzept*», e quindi di ‘*pariculum*’ nella sua costruzione, con ‘*exemplum*’, non nel senso però di copia di un documento, di «*Duplikat*», ma di

⁴⁷ Si v. la voce ‘*periculum*’, in *TbIL*, X/1, cit., 1458 s. L’uso del termine ‘*periculum*’ usato nel senso di ‘sentenza’ sembra risalire a Corn. Nep. *Epam.* 15.8.2: *At ille in iudicium venit, nihil eorum negavit, quae adversarii crimini dabant, omniaque, quae collegae dixerant, confessus est neque recusavit, quo minus legis poenam subiret, sed unum ab iis petivit, ut in periculo suo inscriberent.* Sul punto, si v. B. KÜBLER, [‘*Periculum*’, ‘*pariculum*’], cit., 328 – che replica a A. KLOTZ, ‘*Pariculum*’, ‘*exemplum*’?, cit., 446 s. –, e J. MICHEL, *Deux projets de répertoires intéressant le droit romain*, in *Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana*, 1, Perugia, 1975, 189.

⁴⁸ B. KÜBLER, ‘*Pariculum*’, cit., 442. Cfr. la voce ‘*pariculus*’, in *TbIL*, X/1, cit., 387, e A. WALDE – J.B. HOFMANN, *Lateinisches Etymologisches Wörterbuch*, II³, Heidelberg, 1954, 288 s., voce ‘*periculum*’.

⁴⁹ Cfr. *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis Iacobi Gothofredi. Opus posthumum*, I, Lugduni, 1665, 393: «*Periculum nihil aliud est quam ... experimentum ... tentamentum ... specimen, Proba ... Nos minutte vocamus*», in riferimento a CTh. 4.17.2.

‘*exemplar*’ o ‘*exemplarium*’, di redazione originale⁵⁰. Si riferisce ai testi delle *constitutiones* imperiali, nelle diverse forme degli editti o dei mandati inviati ai vari funzionari e tutti «gleichlautende», di uguale tenore, conformi; ancora agli *exempla testamenti*⁵¹, cioè alle stesure gemelle delle quali sono forniti i coeredi, trasmesse nel caso di più interessati. In riferimento alle fonti in esame, analogamente, gli scribi menzionati da Cicerone nelle orazioni *in Verrem* vengono raffigurati nell’atto di redigere un testo rivisto dal magistrato e quindi inserito ‘agli atti’, ma comunque originale; la sentenza stilata ed eventualmente emendata, corretta, in prima persona dal giudicante o grazie al lavoro degli scribi, dal momento in cui viene letta poi pubblicamente dal *pariculum* non è ulteriormente modificabile, rappresenta una «authentische Ausfertigung»⁵².

Ci troviamo di fronte ad un vero e proprio quadrivio affollato di idee nel quale possiamo solo superficialmente inoltrarci e che è all’origine dell’aspra polemica ingaggiata da Alfred Klotz con Kübler. Il primo scrive infatti con toni aperti e diretti, attraverso le pagine della *Philologische Wochenschrift* del 1933⁵³, in risposta alle riflessioni dedicate al maestro Riccobono da Kübler⁵⁴. Klotz

⁵⁰ Cfr. E. WEIB, ‘*Recitatio*’ und ‘*Responsum*’ im römischen Provinzialprozeß, ein Beitrag zum Gerichtsgebrauch, in *ZSS*, 33, 1912, 221.

⁵¹ Tra le fonti richiamate e discusse da B. KÜBLER, ‘*Pariculum*’, cit., 448 ss.: Paul. 3 ad ed. D. 2.13.2: *Si legatum petatur, non iubet praetor verba testamenti edere: ideo fortasse, quia heredes solent habere exemplum testamenti.* Ulp. 13 ad l. Iul. et Pap. D. 29.3.12: *Si quis fecerit testamentum et exemplum eius, exemplo quidem aperto nondum apertum est testamentum: quod si authenticum patefactum est totum, apertum.* Ulp. 39 ad ed. D. 37.11.1.5: *Si quis in duobus exemplaribus fecerit testamentum et aliud exstet, aliud non exstet, tabulae extare videntur petique potest bonorum possessio.* Cfr. Suet. *Aug.* 101, *Tib.* 76.

⁵² B. KÜBLER, ‘*Pariculum*’, cit.

⁵³ A. KLOTZ, ‘*Pariculum*’, ‘*exemplum*’?, cit., 445 ss.

⁵⁴ Ed è appena il caso di accennare al fatto che già nel 1932, quindi prima della pubblicazione dell’articolo di B. KÜBLER, ‘*Pariculum*’, cit., negli *Studi* in onore

ripropone in epigrafe il titolo usato da quest’ultimo, ma questa volta in modo apertamente critico, in forma interrogativa. E ribatte in maniera diretta sui vari punti. La valorizzazione della lezione manoscritta ‘*pariculum*’ nel Teodosiano risulterebbe intrinsecamente debole, risalirebbe ad un’epoca di cattiva conoscenza della lingua latina e potrebbe quindi essere addebitata ad un grossolano errore. La spregiudicatezza dell’ipotesi verrebbe avvalorata dalla mancata segnalazione del sostantivo ‘*pariculum*’ nella tradizione delle orazioni ciceroniane. Anche uno dei classici strumenti di interpretazione lessicografica dei documenti latini del medioevo occidentale, il *Glossarium*⁵⁵ del quale Du Cange fu il primo compilatore – citato a sostegno da Kübler – richiama solo una forma aggettivale in ambito giuridico, di qui anche la corrispondenza dei sostantivi ‘*pariculum/exemplum*’ verrebbe meno⁵⁶.

Le riflessioni affidate da Kübler alle pagine della *Zeitschrift der Savigny Stiftung* rappresentano quindi la sua replica alle sollecitazioni di Klotz; una risposta dura, dai toni sbrigativi anche quando prende

di Riccobono, il contributo avesse avuto circolazione. È a quell’anno di pubblicazione al quale infatti lo stesso Klotz si riferisce in apertura del contributo ‘*Pariculum*’, cit., 445.

⁵⁵ Cfr. la voce ‘*paricla*’, in *Glossarium mediae e infimae Latinitatis*, VI, rist. Bologna, 1982, 173.

⁵⁶ Vorrei segnalare le parole che, qualche anno prima, nel novembre del 1926, Kübler aveva indirizzato a Klotz nel *praemonitum editoris*, scritto in occasione della prosecuzione dell’opera di edizione che aveva intrapreso insieme con Emil Seckel, morto poi, a soli sessanta anni, nell’aprile del 1924. Cfr. E. SECKEL, B. KÜBLER, *Iurisprudentia anteiustiniana*, II, post Ph.E. Huschke ediderunt, repr. der Originalausgabe, 6. Aufl., von 1911 und 1927, Leipzig, 1988, 190: «In plagulis corrigendis Alfredus Klotz, collega et familiaris, auxilium strenuum mihi praebuit. Cui gratias ago quam maximas nec minores bibliopolae honestissimo, qui nec angustiis temporum nec impensis deterritus hunc fasciculum imprimendum curavit, impressum publici iuris fecit».

le distanze dall’idea di una corrispondenza dei lemmi ‘*periculum*/Protokoll’⁵⁷ a lui non correttamente attribuita da Klotz. Non posso soffermarmi sull’insieme delle questioni affrontate. Kübler, del resto, non si dilunga a rispondere a tutte le pungolature a lui dirette. In questa sede le formulazioni di quest’ultimo vengono supportate però da un ulteriore estremo in favore della congettura. L’intreccio di fonti molto diverse per epoca, provenienza, destinazione era già chiaro nella visione mommseniana ma Kübler riesce a dare corpo ad alcuni spunti, ad arricchirli con altre suggestioni, seppure non tutte convincenti. Tra queste, la fonte tacitiana (Tac. *ann.* 16.19.) – che sembra, agli occhi dell’autore, fugare ogni dubbio sulla fondatezza delle sue teorie –, viene rappresentata come la prova regina, come il tassello del quale il filologo si serve per tracciare, sulla scorta del vocabolario, un filo di continuità nel raffronto di fattispecie per la verità non così intuitivamente omogenee. Da un lato gli atti redatti dagli scribi come ausiliari dei magistrati, la cui ufficialità viene conferita al momento dell’inserimento nelle *tabulae*, nei registri, oppure i testi scritti delle sentenze che devono essere recitati, letti alle parti in sede processuale. Dall’altro, invece, le dichiarazioni di ultima volontà di un privato, i cd. codicilli, la cui integrità, come si legge negli *Annales*, deve essere garantita dai solchi del sigillo. Nel racconto tacitano Petronio rompe il «*signum ne mox usui esset ad facienda pericula*», per evitare, sostiene Kübler, che del suo racconto, dello scottante resoconto sui ‘vizi di corte’ non venissero fatti *pericula*, degli scritti, delle redazioni «gefälschte», contraffatte, alle quali l’uso del sigillo potesse attribuire ingannevolmente un’apparente veridicità. *Adsimilatis Lucani litteris*, come era successo nel caso di Lucano. Frequente, infatti, anche nelle edizioni più

⁵⁷ Sulla fase della «Protokollierung», si v., per tutti, TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 512 ss., e A. STEINWENTER, *Beiträge*, cit., 11 ss.

risalenti degli *Annales*, il rinvio, per così dire ‘analogico’, al caso poco prima trattato da Tacito. L’impronta dell’anello aveva il potere di rendere autentica la scrittura alla quale veniva apposto e forse Petronio ricordava le lettere contraffatte con il *signum* di Lucano⁵⁸ dalle quali sarebbe risultata una partecipazione del padre, Mela, alla congiura dei Pisoni. *Epistulae* usate strumentalmente per ‘eliminare’ quest’ultimo assecondando uno dei tanti capricci di Nerone.

5. Un rapido sguardo all’uso del termine nella letteratura rabbinica

Dilatando lo spettro di riferimento, se spostiamo cioè lo sguardo all’uso del termine ‘*periculum*’ oltre l’area giuridica romana, viene quasi istintivo pensare alla cultura ebraica, straordinario *humus* di esplorazione per lo storico del diritto. Come è noto, il dibattito storiografico intorno al *ius* ebraico assume connotazioni ed ‘equilibri’ del tutto peculiari, riapre e rinnova ogni volta le delicate questioni sulla natura di una regolamentazione che è pervasa dalla religione e che non lascia spazi ad una dicotomia nel rapporto con la divinità ma rinvia invece a precetti fondamentali contenuti in un testo rivelato, che risultano singolarmente legati alle vicende mitiche della storia del popolo di Israele, che si pongono come strumento per l’introduzione dell’elemento sacrale nei diversi momenti dell’agire quotidiano, tutti fattori che rendono unica questa esperienza giuridica⁵⁹. Peculiare anche la modalità con

⁵⁸ Tac. *ann.* 17.17.5. Cfr. già il rinvio in C. CORNELIUS TACITUS, *Sämmtliche Werke*, cit., 488 nt. 2, e in P. CORNELIUS TACITUS, erklärt von K. Nipperdey, II, cit., 306 in nt. *ad b.l.*

⁵⁹ Per un primo inquadramento della questione del rapporto del diritto romano con gli altri diritti mediterranei e dell’influenza dei diritti orientali sul tardo *ius* dei Romani, rinvio al sempre fondamentale E. VOLTERRA, *Diritto romano e diritti orientali*, Bologna, 1937, che, apparso alla vigilia delle leggi razziali, è stato

la quale il monoteismo si incontra con la pluralità della trasmissione, dalla Torah, alle interpretazioni della scienza rabbinica che interloquisce su tutte le violazioni alle prescrizioni imponendo al singolo gli adeguati riti espiatori, alla tradizione orale trasfusa poi nella trascrizione di quegli insegnamenti.

La dimensione storica di una lingua si coglie anche nell’osservazione del suo lessico e delle sue ‘interferenze’. Nella consapevolezza che ogni ricezione, pure quella semplicemente linguistica, è trasformazione, assimilazione, ibridazione, può essere

ristampato nella collana ‘*Antiqua*’, Napoli, 1999, con una *Nota* dell’Autore (1983) ed una *Introduzione* di D. PIATTELLI. Sulla ristampa, F. TESSITORE, *Diritto romano e diritti orientali. Teoria e metodologia della storia*, in *Index*, 28, 2000, 39 s. Sulla specifica storicità dei diritti ebraico e romano, si v. anche A. MORDECHAI RABELLO, voce *Diritto ebraico*, in *Enc. giur. Treccani*, aggiornamento IV, Roma, 1995, 1 ss., ora in ID., *Ebraismo e diritto. Studi sul Diritto Ebraico e gli Ebrei nell’Impero Romano scelti e raccolti da F. Lucrezi, II, Sezioni D, E, Appendice*, Salerno, 2009, 99 ss., con la *Presentazione* del curatore, in *Ebraismo e diritto. Studi sul Diritto Ebraico e gli Ebrei nell’Impero Romano scelti e raccolti da F. Lucrezi, I, Sezioni A, B, C*, Salerno, 2009, 5 ss., e D. DAUBE, *Studies in Biblical Law*, Cambridge, 1947. Tra i tanti i lavori di F. LUCREZI, si v. almeno, oltre a *Appunti di diritto ebraico*, I, Torino, 2015, fra quelli comparativi incentrati sulla *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum. L’uccisione dello schiavo in diritto ebraico e romano. Studi sulla ‘Collatio’*, I, Torino, 2001, ID., *La violenza sessuale in diritto ebraico e romano. Studi sulla ‘Collatio’*, II, Torino, 2004, ID., *La successione intestata in diritto ebraico e romano. Studi sulla ‘Collatio’*, III, Torino, 2005, ID., *Ipotesi sulla ‘Collatio’ alla luce della traduzione di Deut. 18.9-14*, in ‘*Fides*’, ‘*humanitas*’, ‘*ius*’. *Studi in onore di L. Labruna*, V, a cura di C. Cascione e C. Masi Doria, Napoli, 2007, 3021 ss., ID., *Furto di terra e di bestiame in diritto ebraico e romano. Studi sulla ‘Collatio’*, VII, Torino, 2015. Sulla polarità Ebrei-Romani si v., più di recente, F. LUCREZI, *Roma e gli ebrei nel Tardo-Antico*, in *SDHI*, 80, 2014, 726 ss., anche per un quadro dei profili legati alla giurisdizione, e F. ZANETTI, *Gli Ebrei nella Roma antica. Storia e diritto nei secoli III-IV d.C.*, Napoli, 2016. Più in generale, sui contatti tra culture nel mondo antico, si v. il volume collettaneo, *Il diritto romano e le culture straniere. Influenze e dipendenze interculturali nell’antichità*, a cura di F. Lamberti, P. Gröschler, F. Milazzo, Lecce, 2015.

interessante notare, anche solo fugacemente, come nella particolare ermeneutica che emerge dalla letteratura rabbinica venga ripreso il nostro termine. ‘Periculum’ è entrato a fare parte del patrimonio giuridico ebraico attraverso un prestito linguistico, un’operazione di dinamica innovativa, fenomeno complesso ma fonte di importante arricchimento, che spesso cela implicazioni socio-linguistiche o è dettato da ragioni di economia lessicale⁶⁰. Per l’esattezza, la traslitterazione, necessaria dal momento che, come nella maggiore parte delle scritture semitiche – è noto –, l’alfabeto ebraico è esclusivamente consonantico, risulta ‘periqulah’ <prqwlh>. Il termine viene recepito, recuperato, nella forma femminile. L’interferenza lemmatica, che nel nostro caso si denota dall’analisi della forma esterna della parola, ripropone gli elementi caratterizzanti dello stilema nel mondo giuridico romano. ‘Periculum’ quindi come capestro, sentenza stilata in forma scritta, pronunciata nei confronti della parte processuale condannata. La definizione che si legge nel *Dizionario* curato da Daniel Sperber⁶¹,

⁶⁰ Sulla questione si v., tra gli altri, V.A. VACCARO, *Il prestito linguistico tra teoria e retorica: criteri metodologici ed effetti stilistici*, in *L’analisi linguistica e letteraria*, 15, 2007, 117 ss.

⁶¹ Così in D. SPERGER, *A dictionary of Greek and Latin legal terms in Rabbinic literature*, Ramat Gan, 1984, 164 s. Riprendo nella traduzione inglese gli stralci della letteratura ivi riportati che attestano la corrispondenza della traduzione del termine con la parola sentenza. Si tratta di «it is like a robber who is being tried before the *quaestionarius*. As long as he opposes [him], he is flogged. [As soon as] he admits [his guilt], he receives the sentence ...»; o ancora: «Like a robber who has tried before a *quaestionarius*. At first he reads his *elogium*, then he flogs him, then he gives him the bridle-hook, then he gives him the sentence, and then he is led to execution ... And then He gives them the sentences». Sull’*elogium*, rinvio, per tutti, a V. MAROTTA, *L’‘elogium’ nel processo criminale (secoli III e IV d.C.)*, in *‘Crimina’ e ‘delicta’ nel Tardo Antico. Atti del seminario di Studi. Teramo 19-21 gennaio 2001*, a cura di F. Lucrezi, G. Mancini, Milano, 2003, 69 ss.

risulta infatti: «(written draft of) sentence, read by judge to the guilty party», redazione scritta della sentenza, letta dal giudice al colpevole. Sembra quindi ritornare in questa definizione l’eco della ‘vicenda’ storiografica che ho voluto ripercorrere; tra lingua e diritto, appare confermata, in contesti diversi, quella stessa accezione che trova spazio, stabilizzandosi, nel *dictum* del legislatore imperiale⁶².

L’esercizio di ‘Begriffsgeschichte’ che ho voluto proporre riprendendo una querelle che offre indicazioni a mio avviso stimolanti e suggestive, credo testimoni l’ampiezza degli orizzonti che l’analisi filologica riesce a dischiudere. Attraversando i concetti e i modelli giuridici, Kübler apre i ‘contenitori’, le forme del diritto, cogliendone la carica vitale. Ancora una volta la valutazione di risalenti e sedimentate consuetudini interpretative o di scenari consolidati lascia il posto a definizioni che, anche quando ardite o insicure, contribuiscono ad arricchire e approfondire la comprensione della fisionomia del discorso giuridico.

ABSTRACT

L’intervento mira ad illustrare una peculiare tesi sostenuta dal raffinato filologo e giurista Bernahrd Kübler, negli anni Trenta del Novecento. L’analisi è incentrata sull’uso del lemma ‘*periculum*’ da parte di Tacito nella celeberrima narrazione della morte di Petronio

⁶² La doppia lezione del lemma viene riproposta anche nello sdoppiamento delle voci operato da A. BERGER, *Encyclopedic dictionary of Roman law*, Philadelphia, 1953, 627. Collocata immediatamente prima della ‘classica’ interpretazione lemmatica di ‘*periculum*’, la voce ‘*periculum*’ (‘*pariculum*’) recita: «A written draft of a judgment to be read by the judge to the parties. – See *sententiam dicere, recitare*. Kübler, *ZSS*, 54 (1934) 327». Cfr. anche il rinvio relativo al termine ‘*periculum*’ (‘*pariculum*’) a CTh. 4.17 e alla voce di Berger operato da D. SPERGER, *A dictionary of Greek and Latin legal terms*, cit., 165.

(Tac. *ann.* 16.19), di Cicerone in un luogo delle *Verrine* (Cic. *Verr.* II 3.79.183) e si muove attraverso il confronto con CTh. 4.17.3 e con un complesso passo del *De magistratibus* di Giovanni Lido (Lyd. *de mag.* 3.11.2). Anche sulla scorta della lezione *pariculum* riscontrata in taluni manoscritti del *Codex Theodosianus* vengono colte alcune potenzialità del termine in ambito giuridico oltre le classiche accezioni.

The article aims to show a peculiar thesis supported by the refined philologist and jurist Bernahrd Kübler in the thirties of the twentieth century. The analysis focuses on the use of the word ‘*periculum*’ by Tacitus in the famous description of the death of Petronius (Tac. *ann.* 16.19), and by Cicero (Cic. *Verr.* II 3.79.183) and moves through the comparison with CTh. 4.17.3 and a complex text of John Lydus (Lyd. *de mag.* 3.11.2). Also on the basis of the lesson *pariculum* found in some manuscripts of the *Codex Theodosianus*, the a. captures some of the term’s potentialities in the legal field beyond the classic meanings.

PAOLA SANTINI

Ricercatore di Diritto romano

Università degli Studi di Napoli Federico II

email: psantini@unina.it

